MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)
PROT. n° P861/4122/1 sott. 3

Roma, 29 maggio 1995

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 – Quesito. -

Il D.M. 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere) consente al punto 5.1 che le attività ricettive possano essere ubicate in edifici o locali anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse e, qualora tali destinazioni siano soggette ai controlli di prevenzione incendi, ne limita tale possibilità solo a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92 e 94 del D.M. 16 febbraio 1982, facendo comunque salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative vigenti.

Ciò premesso, stante la vigenza della circolare n° 75 del 1967, al momento è fatto divieto di ubicare nello stesso edificio o in edifici o locali contigui, attività ricettive e commerciali (tra loro non pertinenti) ricadenti ai punti 84 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

La suddetta limitazione può essere al momento quindi affrontata caso per caso, tramite l'istituto della deroga, di cui all'art. 21 del D.P.R. n° 577/82.

Si rappresenta da ultimo che tale problematica è all'attenzione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ove è in stato avanzata la rielaborazione della norma di sicurezza antincendio per le attività commerciali.